

Differenza tra subfornitura e subappalto: le indicazioni della giurisprudenza

Scritto da Interdata Cuzzola | 23/01/2025

La differenza tra subfornitura e subappalto è stata indagata in più occasioni dalla giurisprudenza; in particolare, come ribadito recentemente dal TAR Toscana, sez. II, nella sent. 21 gennaio 2025, n. 95, l'elemento caratterizzante del subappalto è da individuarsi nell'autonomia con cui il soggetto terzo esegue le prestazioni a lui commissionate, al contrario di ciò che avviene nella subfornitura, laddove l'impresa terza viene ad essere sostanzialmente inserita nel ciclo produttivo dell'appaltatore, con conseguente dipendenza tecnica, e anche economica, da quest'ultimo.

In tal senso, già in precedenza era stato affermato che *"È l'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate), per cui la cosiddetta dipendenza tecnica — da valutarsi caso per caso e in rapporto alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura — si pone come il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico. Sul piano concettuale, questo elemento diversifica il rapporto di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato attraverso altri schemi negoziali) dal subappalto d'opera o di servizi, nel quale il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale, ma anche tecnico esecutiva"* (TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 20 febbraio 2018, n. 1956).

Nel caso specifico oggetto di valutazione da parte dei giudici fiorentini, non erano stati dimostrati legami connotati da un inserimento funzionale di un'impresa nel ciclo produttivo dell'altra né alcun legame di particolare intensità, nemmeno di carattere meramente commerciale: conseguentemente, il rapporto è stato qualificato in termini di subappalto.